

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis* vertente tra

SOCIETA'

attrice

E

BANCA

convenuta

NONCHE'

TIZIO

chiamato in causa

OGGETTO: Titoli di credito

CONCLUSIONI DELLE PARTI

parte ATTRICE in dettaglio come da atto introduttivo:

1. -in via principale, accertare e condannare la banca al pagamento di euro 56.268,29, a titolo di rimborso integrale delle somme addebitate alla SOCIETA' in virtù del pagamento degli assegni con firma di traenza falsa; -di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno cagionato dal protesto; -di euro 10.000,00 per discredito personalmente cagionato a *omissis* nonché

1.1 - il pagamento di interessi legali *ex art.* 2033 al saggio legale calcolati dal 16 agosto 2008 e sino alla data del saldo effettivo;

1.2 - al maggior danno *ex art.* 1224 co. 2 c.c. rappresentato dalle commissioni e dagli interessi al tasso c.d. "*extra fido*" illegittimamente percepiti dalla Banca in virtù dello sconfinamento della SOCIETA' dal fido concesso. E dunque al pagamento della somma complessiva di euro 85.068,29.

-in via subordinata, condannare la BANCA al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria dibattimentale e che sarà ritenuta di giustizia.

-vittoria di spese.

parte CONVENUTA:

NEI CONFRONTI DELL'ATTRICE:

Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Roberto Ferrari, n. 246 del 23 marzo 2018

- Rigettarsi in ogni caso le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. Tenuto conto del contegno avversario e della promozione di un procedimento manifestamente pretestuoso rilevante ex art. 96, comma 1 c.p.c., ritenuto che l'attrice abbia agito con dolo o colpa grave, condannarla, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento in favore di BANCA del danno patito, da liquidarsi in via equitativa, secondo le risultanze del giudizio.

NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO

Nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare che il sig. TIZIO, ha posto in essere i fatti lamentati dall'attrice e quanto contestato dall'attrice, e conseguentemente condannare CAIO, a tenere manlevata e indenne BANCA quanto questa fosse costretta a pagare all'attrice per i fatti di causa e, in generale, di ogni conseguenza pregiudiziale che dovesse derivare in capo a BANCA in relazione ai fatti di causa.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio nei confronti di entrambe le parti in giudizio, e, quindi, anche nei confronti del terzo chiamato.

In via istruttoria insistono per l'accoglimento delle richieste formulate in corso di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

-La parte attrice svolge la propria attività nel comprensorio aquilano con la finalità di agevolare l'inserimento nel contesto sociale di cittadini svantaggiati, imputati e condannati.

Nella prima decade del mese di maggio 2008, il Presidente della SOCIETA' dispose un accertamento interno volto alla ricostruzione dei flussi finanziari, all'analisi delle risultanze contabili del conto corrente nonché all'accertamento dei titoli di credito emessi e negoziati nei primi mesi dell'anno 2008: quanto detto avvenne in quanto il commercialista della cooperativa **aveva riscontrato nel bilancio una perdita di circa 65.000,00 euro alla data del 31.12.2007**. All'esito di un primo accertamento emerse una situazione economica negativa: gli estratti conto del 31.3.2008 e del 30.6.2008 evidenziarono saldi per valuta debordanti la linea di fido concessa per importi superiori ad euro 50.000,00; nel medesimo accertamento **il Presidente della SOCIETA' apprese che la Banca ebbe inviato a protesto n.5 assegni senza rendere edotta la parte attrice**.

Successivamente la SOCIETA' venne a conoscenza dell'esistenza di n.47 di assegni, per un valore di euro 56.268,29, "accettati e pagati dalla Banca nonostante le firme di traenza apposte sugli stessi risultassero palesemente non conformi allo specimen depositato contenente la firma del Presidente della SOCIETA', unico soggetto autorizzato ad operare sul conto corrente". Tali assegni sarebbero risultati privi della firma e/o del visto del cassiere "il quale avrebbe dovuto attestare la regolarità della firma di traenza, la disponibilità o l'autorizzazione per l'addebito in conto, nonché la presenza di tutti gli ulteriori requisiti di cui all'art. 1 del R.D. 21.12.1933 n.1736".

La falsità della firma apposta su alcuni dei summenzionati titoli di credito è stata oggetto di accertamento penale, con conseguente condanna di TIZIO (all'epoca dei fatti direttore tecnico della SOCIETA'). Sostiene parte attrice che dalle risultanze processuali penali sarebbe emerso che la Banca abbia omesso di dare atto della regolarità della firma di traenza; consentito lo sconfinamento della SOCIETA' dalla linea di fido concessa; omesso qualsiasi comunicazione in merito alle anomalie verificatesi sul conto corrente; inviato a protesto n.5 assegni rispetto ai quali non sarebbe stata verificata la firma di traenza.

Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Roberto Ferrari, n. 246 del 23 marzo 2018

La SOCIETA' agisce quindi nei confronti dell'istituto di credito proponendo le domande di cui all'epigrafe.

La Banca, costituendosi, contesta analiticamente i fatti come sopra riassunti.

In particolare afferma che in più occasioni avrebbe manifestato al Presidente della SOCIETA' la necessità di pianificare meglio i flussi finanziari al fine di riportare nell'ambito della regolarità il rapporto di conto corrente. In occasione dell'incontro tenutosi in data 07.05.2008 presso la sede di L'Aquila della banca, a cui partecipò il legale rappresentante assistito dal commercialista della SOCIETA', venne nuovamente rappresentata la necessità di gestire il rapporto su basi ordinarie, tenuto altresì conto del fatto che il bilancio chiuso al 31.12.2007 aveva registrato una perdita di € 65.000,00.

Nega di aver inviato a protesto n. 5 assegni senza rendere edotta la SOCIETA'. Al contrario, a seguito dell'emissione di numerosi assegni privi di provvista, la banca avvisò il Presidente della SOCIETA' ed inviò regolarmente la lettera di preavviso di revoca *ex art. 9bis* legge 383/90 (doc. 1). In tale contesto, il sig. TIZIO, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 8 Legge 386/90 provvide al pagamento tardivo degli assegni di volta in volta impagati e protestati, senza mai sollevare eccezioni di sorta (doc. 2).

Eccepisce che in nessun caso fu riscontrata alcuna difformità *ictu oculi* rilevabile tra le firme apposte sugli assegni emessi da parte attrice rispetto allo specimen depositato (doc. 3).

Allega in contrario che sia l'attrice ad esser venuta meno agli obblighi di diligente custodia dei moduli di assegno, in quanto non si sarebbe neppure preoccupata di controllare in alcun modo né i moduli in proprio possesso, né gli addebiti sul proprio conto corrente, nonostante ricevesse periodicamente gli estratti conto bancari su cui i titoli venivano addebitati. Del resto la SOCIETA' concesse volontariamente a terzi la facoltà di ritirare n. 2 blocchetti di assegni, e più precisamente a *omissis* il blocchetto contenente gli assegni dal n. *omissis* al n. *omissis*, nonché a TIZIO quello contenente gli assegni dal n. *omissis* al n. *omissis* (docc. 5, 6). Nell'occasione la *omissis* dichiarò di assumersi "ogni responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare dalla perdita, sottrazione o dall'uso abusivo degli stessi e dichiariamo, fino da ora, di tenervene sollevati e manlevati".

In ogni caso la parte convenuta ha chiamato in garanzia l'accertato autore delle false firme di traenza oggetto dell'accertamento penale.

Parte attrice lamenta il pagamento di 47 assegni muniti di firma di traenza falsa, ma individua puntualmente in citazione solo due di questi e precisamente quelli di cui all'all.1 (l'all. 2 non contiene copie di assegni).

All'epoca della negoziazione (febbraio 2008) TIZIO doveva aver poteri dispositivi sul rapporto bancario, se tali poteri sono stati oggetto di revoca con la lettera del 18/6/08 prodotta all'all.4.

In sede di memoria istruttoria (4/10/17) parte attrice riduce l'approssimazione nell'individuazione dei titoli affetti da falsità, indicandone l'ammontare complessivo e producendo (all.4 a detta memoria) i titoli in questione.

Senonché, se la falsità è ascrivibile a TIZIO, che per tutto il periodo in cui sono stati emessi gli assegni aveva facoltà di negoziarli, sarebbe irrilevante (nel rapporto con la banca) la circostanza che egli abbia apposto la propria firma o contraffatto quella del Presidente o di altro soggetto abilitato alla negoziazione. In entrambe i casi la disposizione a debito è destinata ad avere effetti nei confronti della cooperativa, sì da vincolare la banca all'esecuzione.

Eventuali disposizioni interne regolanti la distribuzione dei titoli tra i vari soggetti della cooperativa per la banca abilitati a negoziarli non sarebbero opponibili all'istituto di credito, contrattualmente non tenuto al compimento di controlli al riguardo.

Sicché, per quanto le firme non appaiano leggibili, **sia per la conformazione dei caratteri grafici** (non conformi a lettere dell'alfabeto latino), **sia per esser gli stessi in gran parte occultati dal timbro sociale**, resta il fatto che **l'autore della falsità nel periodo della negoziazione degli assegni aveva il potere di negoziarli**. Per cui, pur essendo la firma falsa oppure inesistente, il movimento bancario resterebbe legittimo e il relativo importo imputabile alla e *omissis* non ripetibile. In definitiva, a prescindere dalle modalità, l'ordine di esecuzione del pagamento proveniva dalla cooperativa, per cui questa non può lamentare un inadempimento derivante dall'esecuzione dell'ordine.

La domanda di ripetizione dell'importo di € 56.268,29 va pertanto respinta.

I preavvisi prodotti all'all. 1 comparsa di costituzione parte convenuta (preavviso di revoca all'emissione di assegni dal 4/3/08 al 26/5/08) smentisce l'assunto che il protesto (in detti atti preannunciati all'esito del decorso del termine indicato) sia stato eseguito in assenza di preavviso.

Vanno pertanto respinte le domande di risarcimento dei danni derivati dal protesto.

Dal rigetto della domanda di ripetizione consegue che il rapporto in conto corrente non va soggetto a nuovo computo dei saldi periodici. Ne consegue ulteriormente che non spetta un riaccredito al cliente di interessi legali, né sussiste un danno del cliente medesimo commisurabile all'indebito computo di commissioni e interessi al tasso c.d. "extra fido".

Anche tali domande vanno pertanto rigettate.

Nulla sulla domanda di garanzia, in quanto subordinata al (negato) accoglimento della domanda principale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo [val. >260.000; 4 fasi importo unitario medio, con riduzione in ragione di quanto di seguito esposto].

Non ricorrono i presupposti della manifesta infondatezza o della temerarietà della lite, dovendosi dar del resto particolare evidenza alla obiettiva incertezza delle firme dei titoli negoziati (nei termini sopra evidenziati) ed alla omessa partecipazione di parte convenuta al procedimento di mediazione.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

-rigetta le domande principali e condanna la parte attrice al rimborso in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 6.700,00 per onorario e spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in L'Aquila il 23 marzo 2018

Il Giudice
dott. Roberto Ferrari

Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Roberto Ferrari, n. 246 del 23 marzo 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS